

Ulteriori indicazioni relative alle modalità di attestazione

A tutte le S.O.A. autorizzate.

Sono stati formulati dalle S.O.A. alcuni quesiti inerenti alle modalità di attestazione delle imprese. È stato richiesto:

- a) se l'assimilazione operata dal regime fiscale tra collaboratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e collaboratori dipendenti agisce anche ai fini della composizione dello *staff* tecnico di un'impresa, di cui all'articolo 18, comma 7, del DPR n. 34/2000;
- b) se la disposizione di cui all'articolo 18, comma 10, ultimo periodo, del DPR n. 34/2000 è estensibile ai collaboratori familiari delle imprese familiari;
- c) con quali modalità dovrà procedersi alla valutazione dei lavori eseguiti in proprio, qualora gli stessi non siano ancora conclusi alla data di stipula del contratto di attestazione;
- d) con quali modalità procedere alla qualificazione delle imprese extracomunitarie;
- e) quali debbano essere i criteri in ordine alla certificazione dei lavori eseguiti all'estero, in base ai quali il Consolato deve procedere al rilascio della certificazione dei lavori, ed in particolare nel caso in cui nel Paese non esista il consolato italiano o non si sia in grado di individuare un tecnico di fiducia dello stesso;
- f) se, qualora il totale della lettera A) del passivo dell'ultimo bilancio chiuso alla fine dell'anno sia negativo e l'assemblea ordinaria dei soci ha deliberato il ripianamento dell'intera perdita, il requisito di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), del DPR n. 34/2000 possa considerarsi soddisfatto;
- g) se sia possibile stipulare un contratto di rinnovo parziale dell'attestazione rilasciata, lasciando invariate le qualificazioni già riconosciute e le rispettive scadenze, per l'attestazione in nuove categorie, previa verifica dei requisiti riferiti al quinquennio antecedente la data del contratto di rinnovo parziale;
- h) se sia possibile che un'impresa controllata nomini quale direttore tecnico un dipendente dell'impresa controllante distaccato presso l'impresa controllata.

Il Consiglio dell'Autorità, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 5 del DPR n. 34/2000, con delibere del 6 dicembre 2001 e del 10 gennaio 2002 ha ritenuto:

- a) l'assimilazione operata dal regime fiscale tra collaboratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e collaboratori dipendenti non può agire ai fini della dimostrazione del requisito di cui all'art. 18, comma 7, del DPR n. 34/2000, dato che la finalità della norma è quella di riconoscere, ai fini della redazione del progetto, solo ad imprese strutturate stabilmente una specifica abilitazione;

Sezione Sesta

- b) la disposizione di cui all'articolo 18, comma 10, ultimo periodo, del DPR n. 34/2000, relativamente alla possibilità prevista per le imprese individuali e per le società di persone di considerare moltiplicata per cinque volte la retribuzione convenzionale INAIL del titolare o dei soci, non risulta estensibile ai collaboratori familiari, dato che la stessa risulta espressamente riferita al titolare. Ciò in quanto l'impresa familiare non configura, in nessun caso, un'ipotesi di società di persone, rimanendo invece ferma la sua natura di impresa individuale. Ai fini del computo del costo sostenuto dall'impresa, dunque, il valore della retribuzione pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale INAIL è ammesso solo nei riguardi del titolare dell'impresa individuale (quindi anche a conduzione familiare) e ai soci delle società di persone;
- c) i lavori eseguiti in proprio, non conclusi alla data di stipula del contratto di attestazione, possono essere valutati sulla base di prescrizioni o indici ufficiali; gli importi presuntivamente calcolati potranno essere riscontrati sulla base della certificazione rilasciata dal direttore dei lavori e delle fatture, relative alle quantità di materiali acquistati, di importo proporzionale al quantitativo dei lavori eseguiti. Analogamente, anche gli importi relativi a lavori di ristrutturazione potranno essere calcolati riferendosi ai parametri del CTN, CTP, CTS, per l'edilizia abitativa, eventualmente moltiplicati per 1,3 o 0,70 qualora si tratti rispettivamente di edilizia commerciale o industriale, opportunamente riscontrati dall'esame dell'anzidetta documentazione;
- d-1) l'impresa extracomunitaria, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del DPR n. 34/2000, per partecipare alle gare d'appalto e per l'affidamento dei subappalti deve possedere l'attestazione S.O.A. Tali imprese, al fine di ottenere l'attestazione, possono assumere la residenza in Italia trasferendo la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività (*ex art. 25 l. n. 218/95*) oppure istituire in Italia una sede secondaria con rappresentanza stabile (*ex art. 2506 c.c.*). L'apertura di una semplice unità locale, non avente le caratteristiche della sede secondaria, non è ritenuta, al contrario, sufficiente in quanto in tale ultima circostanza non vi è luogo all'iscrizione dell'impresa estera nel registro delle imprese, ma solo nel REA e, conseguentemente, non si attivano gli oneri di pubblicità legale degli atti sociali (tra i quali anche i bilanci) ancorché riferiti all'impresa estera nel suo complesso. Per conseguire l'attestazione da una S.O.A. l'impresa extracomunitaria, pertanto:
- deve avere la residenza in Italia, oppure costituire una sede secondaria con rappresentanza stabile (art. 2506 c.c.);
 - deve avere gli amministratori muniti di potere di rappresentanza residenti in Italia; tale condizione deve riferirsi ai legali rappresentanti della società estera, qualora la stessa abbia in Italia la sede amministrativa o l'oggetto principale di attività ed alle persone che la rappresentano stabilmente nello Stato, qualora la società estera abbia in Italia una o più sedi secondarie;
 - deve essere costituita in uno Stato che concede il trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani con riferimento allo specifico settore d'interesse appalti pubblici;
 - deve dimostrare il possesso dei requisiti generali con la documenta-

Comunicati

zione prevista per le imprese italiane. In particolare, per quanto riguarda i requisiti riferiti a persone fisiche, la documentazione deve riguardare le persone che hanno la rappresentanza stabile della sede secondaria dell'impresa estera nel territorio dello Stato *ex art. 2506 c.c.*, ovvero nel caso di impresa estera con sede amministrativa o attività prevalente in Italia *ex art. 25 l. n. 218/95*, detti requisiti devono riguardare i legali rappresentanti dell'impresa in quanto tale;

- può dimostrare il possesso dei requisiti speciali con riferimento all'attività nel complesso e non con la sola attività svolta in Italia o nell'Unione Europea. Per la dimostrazione assumono rilevanza i bilanci complessivi dell'impresa estera, la cui pubblicità è assicurata dal deposito presso il registro delle imprese ove si trova la sede secondaria in Italia;
 - dovrà applicare, per i lavori eseguiti al di fuori dal territorio italiano, l'articolo 23 del DPR n. 34/2000, relativo ai lavori all'estero di imprese con sede legale in Italia.
- d-2) Le imprese appartenenti all'Unione Europea non hanno l'obbligo per la partecipazione alle gare di appalto o concessione di lavori pubblici, nonché per l'affidamento dei relativi subappalti, di qualificarsi ai sensi del DPR n. 34/2000. Qualora tali imprese intendano acquisire l'attestazione di qualificazione potranno:
- avere sede in uno Stato dell'UE, *ex articolo 3, comma 7, terzo periodo del DPR n. 34/2000*, senza la necessità di assumere la «residenza» in Italia oppure di trasferirvi la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività (*ex art. 25 l. n. 218/95*), o di istituire una sede secondaria con rappresentanza stabile (*ex art. 2506 c.c.*);
 - documentare alla S.O.A. i requisiti di ordine generale e quelli di ordine speciale, necessari per l'attestazione richiesta, con le stesse modalità consentite per la qualificazione "in gara", di cui all'articolo 8, comma 11 *bis*, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e dell'articolo 3, comma 7, secondo periodo, del DPR n. 34/2000; tali documenti sono, in particolare, ricavabili — per quanto attiene ai requisiti di ordine generale — dall'articolo 24, commi 2, 3 della direttiva 93/37/CEE, mentre per i requisiti di ordine speciale rilevano i bilanci (depositati presso il registro professionale dello Stato di stabilimento), la documentazione scolastica e/o professionale del direttore tecnico ed i certificati concernenti i lavori eseguiti dall'impresa, *ex artt. 26, 27 della direttiva 93/37/CEE*;
- e) per i lavori eseguiti all'estero, per i quali il Consolato italiano dovrebbe procedere al rilascio della certificazione dei lavori, valgono le seguenti disposizioni:
- il tecnico di fiducia del Consolato può essere il tecnico che ha diretto i lavori, a meno che non vi siano ragioni ostative;
 - il valore da attribuire al visto del Consolato è limitato a certificare la data e la veridicità delle firme sul documento;
 - il certificato, può essere in lingua diversa da quella italiana, ma tradotto con traduzione giurata;
 - il tecnico di fiducia può essere di nazionalità diversa da quella italiana;

Sezione Sesta

- la retribuzione del tecnico deve essere a carico dell'impresa che richiede la certificazione, sul presupposto che non vi sono ragioni per porre l'onere in capo al Ministero degli esteri;
 - ove non esista nel Paese né Consolato italiano né Ambasciata italiana, l'Autorità, su richiesta dell'impresa che richiede la certificazione, richiederà al Ministero degli Esteri la sede diplomatica alternativa;
- f) non si ritiene che il versamento effettuato dall'impresa contestualmente all'approvazione del bilancio, ai fini del ripianamento di passività risultanti dal bilancio, sani eventuali situazioni di passività, in quanto il requisito, di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), del DPR n. 34/2000, deve essere rispettato alla data del 31 dicembre, data che costituisce il momento di chiusura del bilancio;
- g) non è possibile stipulare un contratto per la qualificazione in nuove categorie lasciando invariate le qualificazioni già riconosciute e le rispettive scadenze, dato che non risulta possibile procedere a frazionare o parzializzare l'attestazione e ciò alla luce di quanto disposto dall'articolo 15, commi 5, 7, del DPR n. 34/2000;
- h) non è possibile per una società controllata avvalersi del direttore tecnico dipendente della società controllante, dato che la condizione di distacco non soddisfa il requisito previsto dall'art. 26, comma 3, del DPR n. 34/2000.

Si coglie l'occasione per sottolineare che i quesiti proposti dalle S.O.A. spesso non sono supportati da tutti gli elementi necessari per la loro soluzione e ciò rende difficile il loro esame.

Per evitare tali difficoltà operative, è necessario che le problematiche da sottoporre all'Autorità siano sempre opportunamente circostanziate anche con la prospettazione delle ragioni di incertezza, delle possibili soluzioni del problema giuridico e delle eventuali conseguenze pratiche che ciascuna di esse comporta.

Roma, 18 gennaio 2002

Elenco delle imprese qualificate suddiviso per regioni
(Articolo 11, comma 2, DPR n. 34/2000)

A tutte le S.O.A. autorizzate.

Si comunica alle S.O.A. in indirizzo che a partire dal giorno 4 febbraio 2002 l'elenco delle imprese qualificate suddiviso per regioni non sarà più formato con il sistema di inserimento manuale, ma in via automatica impiegando i dati inviati telematicamente al Casellario informatico da codeste S.O.A.

Si segnala, pertanto, nuovamente la necessità di trasmettere i dati con immediatezza, anche prima dei termini richiesti nella nota di questa Autorità con Prot. n. 646/02/Segr., onde evitare l'impossibilità da parte delle Stazioni appaltanti di riscontrare la correttezza delle attestazioni presentate in gara.

Comunicato n. 23 - Roma, 25 gennaio 2002

Ulteriori indicazioni relative alle modalità di attestazione

A tutte le S.O.A. autorizzate.

In relazione alle modalità di attestazione delle imprese nella categoria OS2, alcune S.O.A. hanno richiesto se ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto n. 420 del 24 ottobre 2001 del Ministero per i beni e le attività culturali si applichino le disposizioni contenute in quest'ultimo ovvero se sia necessario attendere lo svolgimento del processo amministrativo di merito relativo alla sospensiva del decreto n. 294/2000.

Il Consiglio dell'Autorità, con delibera del 6 febbraio 2001, ha ritenuto che le S.O.A. dovranno applicare la normativa vigente al momento del rilascio dell'attestazione.

Qualora alla data di entrata in vigore del DM n. 420/01 l'attestazione sia già stata rilasciata, non vi è obbligo per la S.O.A. di rivedere i requisiti di qualificazione alla luce delle nuove disposizioni, a meno che l'impresa non ne faccia espressa richiesta.

Comunicato n. 24 - Roma, 25 gennaio 2002

Segnalazione in ordine ad attestati non veritieri

A tutte le amministrazioni aggiudicatrici.

Si comunica, in relazione a segnalazioni pervenute in ordine ad attività promozionale e di attestazione condotte da soggetti non legittimati, che le stazioni appaltanti in sede di gara dispongano gli opportuni controlli tesi a verificare la veridicità delle attestazioni.

Si segnala, inoltre, che le imprese CISAF S.r.l., Galletta Santi, Gugliandolo Antonino, Canino Rosario e Michele Russo sono risultate in possesso di attestati di cui le S.O.A. hanno disconosciuto la veridicità.

Comunicato n. 25 - Roma, 5 marzo 2002

Indicazioni relative alle modalità di qualificazione delle imprese

A tutte le S.O.A. autorizzate.

È stato richiesto all'Autorità se la qualificazione nella categoria specializzata OS25 (*Scavi archeologici*) possa essere attribuita dalle S.O.A. applicando il DM 3 agosto 2000, n. 294 come modificato dal DM 24 ottobre 2001, n. 420 che disciplina la qualificazione nella categoria specializzata OS2 (*Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico*).

Si comunica che il Consiglio dell'Autorità:

- a) sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 8, comma 3, della legge n. 109/94 e s.m. nonché all'articolo 5 del DPR n. 34/2000, espresso nella seduta del 7 dicembre 2001, ed il parere della Commissione esperti;
- b) vista la forte affinità sul piano tecnico ed organizzativo delle lavorazioni previste nella declaratoria della categoria OS25 con le lavorazioni previste nella declaratoria della categoria OS2;
- c) considerato che il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352*) all'articolo 2, comma 1, afferma che sono beni culturali «le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico e demo-etno-antropologico»;

nell'adunanza del 6 marzo 2002 ha ritenuto che la qualificazione nella categoria specializzata OS25 (*Scavi archeologici*) possa essere attribuita dalle S.O.A. applicando le disposizioni del DM 3 agosto 2000, n. 294 come modificato dal DM 24 ottobre 2001, n. 420.

A seguito di richieste di chiarimenti inviati da alcune S.O.A., si coglie l'occasione, per precisare, che in ordine a quanto indicato al punto f) del comunicato della Segreteria tecnica n. 16 del 10 ottobre 2001 prot. 52914/01/segr., il "campo" relativo all'iscrizione del direttore tecnico (o dei direttori tecnici) va compilato esclusivamente se tale figura (o tali figure) è stata conteggiata (o sono state conteggiate) di fini della composizione dello staff tecnico dell'impresa, di cui all'articolo 18, comma 7, del DPR n. 34/2000.

Comunicato n. 26 - Roma, 26 marzo 2002

Verifica della completezza della banca dati del Casellario informatico delle imprese qualificate

L'Autorità ha proceduto ad una verifica della completezza della banca dati del casellario informatico delle imprese ed ha constatato che non tutte le S.O.A. hanno inviato, come specificato nella comunicazione protocollo n. 59611/01/SEGR del 7 novembre 2001, tutti i dati richiesti. In particolare, mancano spesso le informazioni relative alle cifre d'affari in lavori, agli importi dei lavori suddivisi per categorie, ai costi dei dipendenti, agli ammortamenti nonché la sede dell'impresa e i dati anagrafici dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici.

Tali carenze rendono più difficile o qualche volta impossibile procedere all'attività di controllo che l'articolo 14, comma 3, del DPR 25 gennaio 2000, n. 34 affida all'Autorità e non permette alle stazioni appaltanti di richiedere, ai fini della verifica delle autocertificazioni presentate dalle imprese in gara, i certificati dei casellari giudiziali o dei carichi pendenti relativi ai legali rappresentanti e ai direttori tecnici delle imprese concorrenti.

Tale situazione non può permanere. Le S.O.A. che non hanno finora trasmesso i dati nella loro completezza dovranno provvedervi nel termine perentorio di giorni venti dalla data della presente comunicazione, che si anticipa via fax e si inserisce nel sito dell'Autorità.

Si avvisa fin d'ora che l'Autorità, trascorso questo ulteriore tempo, procederà ad una nuova verifica della completezza delle informazioni. Le S.O.A. inadempienti possono incorrere, ove non esista giustificato motivo, nelle sanzioni previste dall'articolo 4, comma 7, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni e, nei casi più gravi e persistenti, l'attività della S.O.A. può essere qualificata come inefficiente e difforme dalle disposizioni della legge, del regolamento, del documento di cui al comma 2, lettera f), dell'articolo 10 del DPR n. 34/2000 approvato da questa Autorità, con possibile avvio della procedura di revoca dell'autorizzazione.

Comunicato n. 27 - Roma, 14 maggio 2002

Chiarimenti in materia di requisiti di qualificazione

A tutte le S.O.A. autorizzate.

In esito alle verifiche disposte nell'ambito dell'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo conferiti all'Autorità dall'articolo 16 del DPR 25 gennaio 2000 n. 34, nonché dalle segnalazioni delle stazioni appaltanti in ordine alle esclusioni dalle gare disposte in esito alle verifiche dei requisiti d'ordine generale, di cui all'articolo 75 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554, si è constatato che le S.O.A. procedono :

1. alla valutazione di certificati dei lavori, esibiti dalle imprese ai fini della qualificazione, privi del timbro del committente e, talvolta, della firma del responsabile del procedimento;
2. alla valutazione positiva, ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), del DPR n. 34/2000, di sentenze di condanna emesse in applicazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche nel caso in cui la condanna sia derivata da reati incidenti sull'affidabilità professionale dei soggetti condannati, come i reati di corruzione di pubblici ufficiali;
3. alla valutazione positiva dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), l), del DPR n. 34/2000, senza acquisire la relativa autodichiarazione resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa dell'inesistenza di violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contribuzione sociale e dell'inesistenza di violazioni gravi definitivamente accertate attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
4. alla valutazione, ai fini della qualificazione nella categoria OG2, di lavorazioni eseguite su beni immobili per i quali non sia stato formalmente dichiarato l'interesse storico-artistico e ambientale, di cui agli articoli 6 e seguenti del D.lgs. n. 490/1999, ovvero su beni immobili la cui trasformazione è assoggettata alle sole norme tecniche dei PRG (o ad altre prescrizioni di natura urbanistica).

In ordine al punto 1, si precisa che rientra nelle competenze della S.O.A. la verifica di quanto indicato all'articolo 12, lettera f), del DPR n. 34/2000, concernente la verifica della veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato.

Le S.O.A. dovranno, altresì, verificare la regolarità formale dei documenti acquisiti, soprattutto alla luce di quanto disposto, in materia di certificati di esecuzione lavori, dall'articolo 22, comma 7, del DPR n. 34/2000.

In ordine al punto 2, si precisa che qualora il reato autodichiarato dai soggetti di cui all'articolo 17 comma 1, lettera c), del DPR n. 34/2000 sia incidente sulla affidabilità morale e professionale, le S.O.A. potranno procedere al rilascio dell'attestazione solo ove venga documentata dall'impresa

Sezione Sesta

l'avvenuta estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445 del codice di procedura penale; a tal fine, qualora siano decorsi 5 anni dalla sentenza di condanna, la S.O.A. dovrà acquisire dall'impresa copia dell'ordinanza di estinzione del reato emessa dal giudice penale competente.

In ordine al punto 3, si precisa che le S.O.A. dovranno, secondo quanto disposto in materia di dimostrazione dei requisiti d'ordine generale, acquisire, oltre quanto indicato al punto a) del disposto della determinazione n. 47 del 12 ottobre 2000, anche l'autodichiarazione del legale rappresentante o del titolare dell'impresa in ordine all'inesistenza di violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contribuzione sociale e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

La necessità di tale adempimento deriva dal disposto di cui all'articolo 17, lettere d), l) del DPR n. 34/2000, pur non essendo stata richiamata nella citata determinazione n. 47/2000.

In ordine al punto 4, l'Ufficio legislativo del Ministero per le attività culturali con nota in data 11 novembre 2002 ha comunicato che qualsiasi intervento di manutenzione e di restauro sui beni immobili privati, sottoposti alle azioni di tutela di cui agli articoli 6 e seguenti del D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, è subordinato all'approvazione del progetto da parte della Soprintendenza competente per territorio; conseguentemente, qualsiasi certificazione di regolare esecuzione, anche quella prevista all'articolo 22, comma 7, del DPR n. 34/2000, non può che essere rilasciata dalla Soprintendenza che ha vigilato sulla esecuzione degli interventi, verificandone la rispondenza al progetto approvato.

Tale competenza, cioè la vigilanza sugli interventi eseguiti e la conseguente attestazione della regolare esecuzione, non può estendersi a quei beni immobili per i quali non sia stato formalmente dichiarato l'interesse storico-artistico e ambientale, ovvero a quei beni immobili la cui trasformazione è assoggettata alle sole norme tecniche dei PRG (o ad altre prescrizioni di natura urbanistica).

In tale ultima evenienza non sussiste il presupposto previsto dalla declaratoria della categoria generale OG2; ne deriva che ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnica per la categoria OG2 possono essere valutate solo le lavorazioni eseguite su beni per i quali è intervenuta la dichiarazione di cui agli articoli 6 e seguenti del D.lgs. n. 490/99.

Si rammenta, altresì, quanto già disposto nella determinazione n. 41 del 27 luglio 2000, ove è stato previsto che le S.O.A. procedano all'archiviazione sistematica e alla catalogazione della documentazione acquisita ai fini della qualificazione delle imprese.

Tale adempimento si riterrà soddisfatto con l'apposizione su ciascuna documento acquisito:

- del codice identificativo dell'impresa cliente, iscritto in un apposito elenco generale;
- del numero progressivo di ciascun documento riferito al medesimo codice identificativo;
- della data di acquisizione.

Si richiede, inoltre, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 6, del DPR n. 34/2000, che tutte le S.O.A. autorizzate trasmettano, entro 30 giorni dalla ricezione del presente comunicato, la seguente documentazione:

Comunicati

- a) copia aggiornata del libro soci;
- b) elenco dei nominativi dei soci e delle percentuali di titoli azionari posseduti da ciascun socio, sottoscritto dal legale rappresentante;
- c) dichiarazione, da rendersi nelle forme di atto sostitutivo di atto notorio, nella quale il legale rappresentante della S.O.A. dichiara l'inesistenza di situazioni di controllo e collegamento, nonché l'inesistenza di situazioni, all'interno della compagine azionaria e della struttura della S.O.A., che possano determinare conflitti di interessi, mancata osservanza del principio di indipendenza di giudizio, comportamenti non imparziali o discriminatori, rispetto all'attività delle S.O.A. stesse.

Si coglie l'occasione, inoltre, per fornire chiarimenti in ordine alle tariffe da applicare per l'integrazione dell'attestazione già rilasciata.

Premesso:

- la determinazione n. 6/2001 in data 8 febbraio 2001 ha previsto al punto 7, lettera d), che nel caso di qualificazioni in nuove categorie il corrispettivo è pari alla differenza tra la tariffa minima calcolata con riferimento alla nuova attestazione e quella calcolata con riferimento alla vecchia attestazione;
- il punto 6 della successiva comunicazione del 12 aprile 2001 prot. 22289/01/segr riguarda, invece, la modifica delle classifiche attribuite: «In tal caso il corrispettivo da applicare per ciascuna variazione di classifica dovrà essere equivalente ad un terzo del corrispettivo calcolato ai sensi dell'allegato E del DPR n. 34/2000, ponendo nella formula $C = \text{incremento dell'importo di classifica} \cdot N = 1$ »;
- alcune S.O.A. hanno evidenziato che spesso «le richieste di integrazione delle attestazioni già rilasciate si riferiscono contestualmente ad entrambi i casi descritti ai precedenti punti, e applicando singolarmente e letteralmente le disposizioni previste per le due casistiche, sembra, a parere di chi scrive, che il calcolo del corrispettivo (a tariffa ridotta nei casi di integrazione), specie quando gli incrementi e/o l'inserimento di nuove categorie sono svariati, porta a dei valori che paradossalmente risultano addirittura superiori rispetto a quanto le imprese andrebbero a pagare per un contratto *ex novo*».

Si precisa che il calcolo indicato nella determinazione n. 6/2001, al punto 7, deve applicarsi ogni qualvolta, non ricorrendo l'ipotesi di variazione minima di cui alla determinazione n. 40/2000, l'impresa può dimostrare di avere requisiti sufficienti, ferma restando la capienza dell'importo della cifra d'affari, dei costi sostenuti per il personale dipendente e per l'attrezzatura tecnica già preventivamente dimostrati, per aggiungere, all'attestazione in corso di validità, nuove categorie.

L'ipotesi delineata dal comunicato n. 5 del 12 aprile 2002, al punto 6, ricorre, invece, fermo restando quanto previsto per l'incremento delle categorie, ovvero la capienza dell'importo della cifra d'affari, dei costi sostenuti per il personale dipendente e per l'attrezzatura tecnica già preventivamente dimostrati, solo nell'ipotesi di incremento della classifica di categorie già attribuite.

Ad esempio: supponendo che l'impresa è attestata con le seguenti categorie: OG1 II e OG2 I, ed ottenga la certificazione di lavori eseguiti in OG1 per un importo di £ 1.000.000.000 e in OG3 per un importo di £ 1.000.000.000, e con-

Sezione Sesta

segue attestazione per complessive OG1 III, OG2 I, OG3 II, il corrispettivo da applicare sarà:

- per l'aumento di classifica in OG1

$$P = (1.000.000.000 / 12.500 + (2 \times 1 + 8) * 800.000) / 3 = 2.693.333 = \square 1.391;$$

- per la variazione della categoria OG3

$$P = ((3.000.000.000 / 12.500 + (2 \times 3 + 8) * 800.000) - (2.500.000.000 / 12.500 + (2 \times 2 + 8) * 800.000)) = 11.440.000 - 9.800.000 = 1.640.000 = \square 847;$$

- per un totale di euro 2.238.

Roma, 28 novembre 2002

Sentenza T.A.R. Lazio - Incremento convenzionale premiante

A tutte le S.O.A. autorizzate

Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza di accoglimento del TAR Lazio n. 38/02 del ricorso proposto da TecnoSoa contro l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Si rende noto che il Consiglio dell'Autorità ha depositato l'atto di impugnazione avverso la suddetta sentenza del TAR Lazio con richiesta di sospensione della stessa.

Il Consiglio dell'Autorità si riserva, dunque, ulteriori determinazioni in esito dell'anzidetto giudizio innanzi al Consiglio di Stato.

Roma, 28 novembre 2002